



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
PROVINCIA NAPOLI
C.A.P. 80014 -

REGOLAMENTO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE CONSILIARI**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 20/10/2008
Modificato ed integrato con Delibera di Consiliare n° 15 del 04/04/2016*

ART. 1

Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato.

Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle Leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2

Il Presidente del Consiglio, previo parere favorevole della I° Commissione Consiliare, può autorizzare le riprese per trasmissioni radiotelevisive e/o su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

ART. 3

Il diritto di ripresa può essere esercitato dagli operatori dell'informazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della professione giornalistica e da titolari di autorizzazioni per la gestione di emittenti radio- televisive .

I soggetti dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione nella quale dovranno essere chiaramente indicate: modalità delle riprese, finalità perseguite, modalità di trasmissione radiotelevisive, web, diretta o differita, almeno **due giorni** antecedenti la seduta del Consiglio Comunale.

ART. 4

L'autorizzazione avrà validità semestrale e comporterà l'obbligo di rispettare il presente Regolamento e le norme in materia di privacy ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche.

ART. 5

Oltre ai soggetti autorizzati, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registrazioni vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, ad altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio ad inizio della seduta consiliare.

ART. 6

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, ciascun Consigliere in occasione del proprio intervento può richiedere che venga vietata la ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. In tal caso potrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.



ART. 6

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, ciascun Consigliere in occasione del proprio intervento può richiedere che venga vietata la ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. In tal caso potrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

ART. 7

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, l'associazione a carattere religioso, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, poiché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento possono essere limitate, a richiesta di ciascun Consigliere.

Il Titolare del trattamento dei dati ed il relativo Responsabile saranno individuati dal Dirigente competente.

ART. 8

Il Comune di Giugliano trasmette via web le sedute consiliari pubblicandone la registrazione sul suo sito internet per consentire la visione a tutti i Cittadini, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e partecipazione. Le telecamere saranno orientate in modo tale che il pubblico non venga inquadrato limitandosi a riprendere interamente, con inquadratura larga, l'intera composizione consiliare nel solo spazio ad essa riservata.

Le riprese effettuate da soggetti autorizzati dovranno riguardare esclusivamente gli interventi dei consiglieri che partecipano alla discussione.

La diffusione delle riprese radio-televisive è consentita in ambito locale e nazionale e su web.

Non è consentito ai soggetti autorizzati esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate contrastando con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

E' fatta eccezione per le riprese che garantiscono il solo diritto di cronaca.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un dvd contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare, che verrà conservata in apposito archivio **entro 30 giorni**.



ART. 9

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva comunicazione a tutti i partecipanti delle sedute Consiliari circa l'esistenza di strumenti idonei alle riprese audiovisive e streaming/web e la trasmissione e/o riproduzione del materiale acquisito, fermo restando la presenza, anche ai fini della conoscenza, da parte del pubblico, di specifici cartelli informativi.

I cartelli informativi saranno apposti all'interno e all'esterno dell'aula Consiliare.

Il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, ove lo ritenga opportuno, potrà limitar le riprese ed eventualmente, sospenderle nei casi in cui possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle stesse.

Non potranno essere fatte oggetto di riprese le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Le interviste ai consiglieri ed ai componenti della Giunta possono essere effettuate solo all'esterno dell'aula consiliare onde evitare intralcio ai lavoro del consiglio comunale.

ART. 10

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge in materia di protezione dei dati personali nonché le disposizioni di cui Regolamento del Consiglio Comunale.

